



## **Decreto Dirigenziale n. 164 del 03/07/2014**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

**ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX ART. 18 DELLA L.689/81E SS.MM.II. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 101 DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II. SANZIONATO DALL'ART.133 COMMA 1 DEL MEDESIMO DECRETO. CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A. VIA O. VALIANTE ,14 VALLO DELLA LUCANIA (SA)**

## IL DIRIGENTE

## PREMESSO:

- Che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. detta le “Norme in Materia Ambientale” e nella Parte Terza – Sezione II - Titolo III - art. 100 e segg. disciplina gli scarichi idrici;
- Che il succitato D. Lgs 152/06 prevede all’art. 135 che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che la L. 689/1981 detta le norme in materia di “Sanzioni Amministrative”;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs 152 del 2006 e s.m.i.”*;
- Che con D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012, le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui all’art. 133 del D.Lgs n. 152/06 sono state trasferite alle U.O.D. Autorizzazioni e rifiuti della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- Che con verbale di sopralluogo e prelievo campioni di acque di scarico n. SLFA/110413-3 del 11/04/2013, l’ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno, procedeva presso il depuratore Comunale ubicato nel Comune di Sala Consilina (SA), Loc.tà Trinità, gestito dalla società Consac gestioni idriche S.p.A., al prelievo di un campione di acque di scarico, a verifica della conformità dello stesso ai limiti previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- Che con il rapporto di prova n.201300427-001 del 21/5/2013, relativo alle analisi eseguite dai laboratori dell’Area Analitica, l’ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno, previo accertamento del superamento dei limiti previsti dalla tabella 3 all. V alla Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i., contestava al Sindaco Pro- tempore del Comune di Sala Consilina, in solido con la società Consac gestioni idriche S.p.A, con sede legale a Vallo della Lucania via O.Valiante n. 14 , titolare dell’autorizzazione allo scarico n. 09/11, rilasciata dalla Provincia di Salerno, in riferimento al campione di acque n. 201300427-001, la violazione dell’art.101, sanzionata dall’art.133 comma 1, D.lgs 152/06, per avere effettuato uno scarico in corpo recettore idrico superficiale senza rispettare i limiti di cui alla tab. 3 all. V alla parte III del D.lgs 152/06 e s.m.i., in relazione al parametro ESCHERICHIA COLI;
- Che con nota prot. n. 0010986/2014 del 25.02.2014, pervenuta a questa U.O.D. in data 26.02.2014, assunta al prot. n. 0136813, l’ARPAC di Salerno, ha inviato la copia della ricevuta di ritorno della contestazione dell’illecito de quo, alla società Consac gestioni idriche S.p.A, avvenuta a mezzo raccomandata n. 13766106113 7 il 01/07/2013;
- che con nota prot. 00016420 del 21/11/2013 acquisita agli atti di questa UOD il 21/11/2013 prot. n. 0798600, il Comune di Sala Consilina, ha fatto richiesta di audizione, comunicando nel contempo che la gestione dell’intero sistema idrico integrato del Comune di sala Consilina è stata affidata alla società Consac gestioni idriche S.p.A;

- che in data 11/03/2014 prot. 0171452 questa U.O.D. ha convocato l'audizione richiesta dal Comune di Sala Consilina;
- che in data 17/03/2014, si è regolarmente tenuta presso questa UOD l'audizione richiesta, nel corso della quale, il Sindaco pro - tempore del Comune di Sala Consilina, ha dichiarato: "che il consiglio comunale ha deliberato di aderire alla società Consac spa affidando in House la gestione del servizio idrico integrato con delibera di consiglio comunale del 02/12/2011 n., 30 che si allega alla presente. A seguito di conferenza di servizi del 12/01/2012 sono state trasferite al Cosac gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane esistenti sul territorio comunale e specificatamente quelli ubicati in loc. Taverne, San Giovanni, Macchia dell'Aspide, Trinità; con il suddetto verbale veniva trasferito in toto la gestione di detti impianti e specificatamente il responsabile Consac nella persona dell'Ing. Castellano Antonio dichiarava tra l'altro che *(la gestione tecnica ed operativa avverrà dalla data odierna pur con i problemi sopra rilevati per i quali CONSAC si impegnerà a minimizzarne gli effetti con accorta conduzione e con le iniziative tecniche di emergenza che potranno essere prese)*";
- che in sede di audizione il comune di Sala Consilina ha depositato copia del verbale della conferenza dei servizi del 12/01/2012 con il quale si trasferiva la gestione dell'impianto di depurazione ubicato alla località Trinità alla società Consac gestioni idriche S.p.A, nonché copia della delibera di consiglio Comunale del 2/12/2011 n. 30 avente ad oggetto "adesione alla società Consac S.PA. Servizio idrico integrato provvedimenti";
- Che la società Consac gestioni idriche S.p.A, non ha fatto pervenire alla Regione Campania alcuna memoria difensiva in merito alla violazione contestata, né hanno fatto esplicita richiesta di audizione;

#### CONSIDERATO:

Che il D. Lgs 152/06 all'art. 133 c. 1 e s.m.i. prevede che *"chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'art.101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro.....omissis"*;

*Che l'art. 140 del D.lgs152/06 e s.m.i. prevede che " Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi"*

Che per quanto in premessa riportato, non può essere elevata la sanzione a carico del Sindaco Pro- tempore del Comune di Sala Consilina in quanto la gestione dell'impianto è in capo alla società Consac gestioni idriche S.p.A e quindi, autore materiale della violazione, per cui questa U.O.D. procederà per il procedimento sanzionatorio solo a carico della società Consac gestioni idriche S.p.A, individuata nella contestazione ARPAC Dipartimento provinciale di Salerno quale obbligato in solido in conformità all'art.6 della l.689/81 e s.m.i;

Che l'Avvocatura Regionale sulla richiesta di parere in merito all'identificazione del soggetto responsabile, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa, nell'ipotesi di affidamento dell'impianto ad un gestore, ha rappresentato con parere n. PP 126/05/05/2013, che in applicazione dei principi chiariti dalla Cassazione con sentenza n. 22296 del 2/11/2010, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, l'ordinanza ingiunzione va notificata al soggetto gestore, ritenuto responsabile della violazione;

Che la società Consac gestioni idriche S.p.A è tenuta al pagamento della somma a titolo di sanzione, ai sensi dell'art.6 della l.689781 e s.m.i., in qualità di, autore della violazione presso l'impianto di depurazione ubicato alla località Trinità nel Comune di Sala Consilina, per la sanzione prevista dall'art.133 comma 1, D.lgs 152/06, per avere effettuato uno scarico in corpo idrico recettore senza rispettare i limiti di cui alla tab. 3 all. V alla parte III del D.lgs 152/06 e s.m.i., in relazione al parametro ESCHERICHIA COLI, riferito al campione acque n. 201300427-001;

Che il corpo recettore idrico superficiale è stato individuato nel Fossato Maggiore, affluente del fiume Tanagro, come risulta dalla carta del reticolo idrografico dell'Appennino Meridionale, riferito alla Regione Campania;

Che dal Rapporto di prova Arpac , relativamente al campione di acque n. 201300427-001 del 21/5/2013, e da quanto prevede il succitato D.D. n. 242 del 24/06/2011, trattasi di un solo "superamento forte" del parametro Escherichia Coli;

Che non essendo pervenuto lo Schedario Generale dei trasgressori , relativo alla Provincia di Salerno, come richiesto alla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, con nota del 12.02.2014, prot.0104437, per quanto riscontrabile agli atti presenti presso il nostro Ufficio, non risultano a carico del soggetto obbligato reiterazioni di condotte illecite della medesima violazione per l'impianto di che trattasi;

Che la società Consac gestioni idriche S.p.A, non ha dato prova di aver rimosso lo stato anti giuridico;

Che sulla base di quanto stabilito con il citato D.D. 242/2011 la sanzione va commisurata tra un minimo di € 5.000 e un massimo di € 15.000 in quanto il corpo ricettore Fossato Maggiore è un affluente del Fiume Tanagro, e può così quantificarsi:

descrizione	importo	importo infrazione	maggiorazione per n. parametri superati oltre il primo	totale infrazione
minimo sanzione base	€ 5.000,00		0	
massimo sanzione base	€ 15.000,00			
Delta ( sanzione massima – sanzione minima)	€ 10.000,00			
<b>aliquota a</b> superamento ( lieve da 0,15 a 0,35) (moderato da 0,35 a 0,55) forte da 0,55 a 0,75)	0,55			
<b>aliquota c</b> (prima infrazione 0,0) (seconda infrazione 0,15) (terza o più infrazioni 0,25)	0			
<b>aliquota b</b> (in caso di rimozione dello stato antigiuridico 0,30) ( in caso di attenuazione dello stato antigiuridico 0,50) in caso di non rimozione dello stato antigiuridico 1,,0)	1			
maggiorazione infrazione per superamento di più parametri	0,00%	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 10.500,00
spese di notifica	€ 8,25		<b>totale da pagare</b>	<b>€ 10.508,25</b>

## VISTI

- l'art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- l' art. 133 comma 1 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- l'art. 135 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la L. n. 689/81 e s.m.i.;
- la D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- la D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- la D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- il D.D. n. 242 del 24/06/2011.

Il Dirigente, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento

## D E C R E T A

– Di Ordinare ed Ingiungere, per i motivi sopra esposti, alla società Consac gestioni idriche S.p.A , con sede legale in Vallo della Lucania, via O. Valiante 14, il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), oltre le spese di bollo e notifica quantificate in euro 8,25 (otto/25), da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto, per non aver rispettato i limiti di cui alla Tab 3 All. V alla Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in relazione al parametro Escherichia Coli, violando l'art. 101 comma 1 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., relativamente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in località Trinità del comune di Sala Consina (SA);

– di archiviare il procedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Sala Consilina per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

## C O M U N I C A

Che tale importo è determinato dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dal succitato D.D. n. 242 del 24/06/2011;

Che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della 689/191 e s.m.i.

Che, ai sensi dell'art. 135 c. 4 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., non è ammesso, per tale violazione, il pagamento in forma ridotta previsto dall'art. 16 della L.689/81.

Che il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181, IBAN IT 59 A076 0103 4000 0002 1965 181 intestato alla Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli - (Sanzioni Amministrative art. 133 comma 1 D.Lgs 152/06 e s.m.i. - sanzioni amministrative e danno ambientale) - inserendo nell'apposita causale il codice tariffa 0519, oppure tramite bonifico su IBAN IT 40 I 01010 03593 000040000005 intestato alla Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli - inserendo nell'apposita causale capitolo 168, numero e data del presente decreto-ingiunzione e il codice tariffa 0519 (Sanzioni amministrative art. 133 comma 1 D. Lgs 152/06 e s.m.i. - Sanzioni amministrative e danno ambientale).

Che, dell'avvenuto pagamento, deve essere fornita prova entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica, all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno- Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno, che ha emesso il presente provvedimento, mediante trasmissione dell'attestazione originale di avvenuto versamento.

Che ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione.

Che, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L.689/1981 e s.m.i., l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, può richiedere la rateizzazione del pagamento a questa Amministrazione, che si riserverà di decidere in merito.

#### MODALITA' DI NOTIFICA

La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di notifica è quella del timbro postale. Il presente atto sarà consegnato alle poste italiane S.p.A. per gli adempimenti previsti, per cui lo stesso sarà notificato a norma di legge.

Dr. Antonello Barretta